Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 22 aprile 2021 [1]

Causa C-824/19

TC,
UB
contro
Komisia za zashtita ot diskriminatsia,
VA
con l'intervento di
Varhovna administrativna prokuratura

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Discriminazione basata sull'handicap – Direttiva 2000/78/CE – Esercizio dell'attività di giurato professionale da parte di una persona affetta da cecità nell'ambito di un procedimento penale – Articolo 4, paragrafo 1 – Requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa di giurato – Norme di procedura penale – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un equo processo – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Articolo 13 – Accesso alla giustizia»

I. Introduzione

1. La presente causa verte sulla discriminazione fondata sulla disabilità nell'ambito del lavoro. Essa riguarda l'esercizio dell'attività di giurato in un processo penale, attività esercitata nella fattispecie dietro compenso, e quindi professionalmente, da una persona affetta da cecità.

2. La Corte è chiamata ad interpretare la direttiva 2000/78/CE [2], che vieta le discriminazioni basate sull'handicap, alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità [3] (in prosieguo: la «Convenzione dell'ONU»), e a stabilire se l'esclusione totale delle persone affette da cecità dalla partecipazione ai processi penali in qualità di giurati, nell'ambito di un'attività retribuita, possa essere giustificata sul fondamento

[1] Lingua originale: il francese.

[2] Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

[3] Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a nome della Comunità europea con decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L 23, pag. 35).

dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva. Il giudice del rinvio chiede, in particolare, se la vista costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi di tale disposizione.

3. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone TC e UB, rispettivamente presidente di tribunale e giudice di una sezione penale, alla Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Commissione per la lotta alle discriminazioni, Bulgaria) e VA, un giurato di tale sezione, che soffre di cecità. TC e UB contestano la decisione della Commissione per la lotta alle discriminazioni che infligge loro ammende per discriminazione basata sulla disabilità nei confronti di VA, che essi non avevano ammesso a far parte dell'organo giudicante.

4. La presente causa deve condurre la Corte a ponderare, da un lato, l'obbligo dello Stato-datore di lavoro di intraprendere azioni adeguate per l'integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, nella fattispecie per esercitare l'attività retribuita di giurato nei procedimenti penali, e, dall'altro, le norme nazionali di procedura penale volte a garantire un equo processo.

5. Al termine della mia analisi, proporrò alla Corte di dichiarare che, quando si tratti di un'attività retribuita, gli Stati membri devono, per quanto possibile, interpretare le loro norme di procedura penale in modo da consentire alle persone affette da cecità di partecipare come giurati ai procedimenti penali. Con particolare riferimento ad una persona, come quella di cui al procedimento principale, che soddisfa i criteri previsti dal diritto nazionale per essere giurato in tali procedimenti e che è stata ammessa a lavorare in tale qualità, inviterò la Corte a dichiarare che la sua esclusione totale dalla partecipazione a tali procedimenti, sulla base di una valutazione della sua presunta inidoneità ad esercitare le funzioni di giurato, in ragione della sua disabilità, è sproporzionata e costituisce una discriminazione contraria alla direttiva 2000/78, letta alla luce della Convenzione dell'ONU.

II. Contesto normativo

A. Diritto internazionale

6. La Convenzione dell'ONU vieta, all'articolo 5, paragrafo 2, ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità, in particolare nell'ambito del lavoro, conformemente al suo articolo 27, e prevede che gli Stati parti devono adottare provvedimenti appropriati al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni.

7. L'articolo 13 di detta Convenzione, rubricato «Accesso alla giustizia», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari».

B. Diritto dell'Unione

8. I considerando 17, 20 e 23 della direttiva 2000/78 enunciano quanto segue:

«(17) La presente direttiva non prescrive l'assunzione, la promozione o il mantenimento dell'occupazione né prevede la formazione di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo restando l'obbligo di prevedere una soluzione appropriata per i disabili.

(...)

(20) È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.

(...)

(23) In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione».

9. L'articolo 2 di detta direttiva, rubricato «Nozione di discriminazione», così dispone:

«1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

(...)

5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui».

10. L'articolo 3, rubricato «Campo d'applicazione», paragrafo 1, della menzionata direttiva è formulato come segue:

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

(...)

c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

(...)».

11. L'articolo 4 della medesima direttiva, rubricato «Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».

12. L'articolo 5 della direttiva 2000/78, rubricato «Soluzioni ragionevoli per i disabili», così dispone:

«Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».

C. Diritto bulgaro

13. L'articolo 6 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria (DV n. 56 del 13 luglio 1991, come modificata, DV n. 12 del 6 febbraio 2007) dispone, al suo paragrafo 1:

«(1) Tutti gli individui nascono liberi e uguali per dignità e diritti».

14. Ai sensi dell'articolo 48 di detta Costituzione:

«(1) I cittadini hanno diritto al lavoro. Lo Stato provvede alla creazione delle condizioni per l'esercizio di tale diritto.

(2) Lo Stato crea le condizioni per l'esercizio del diritto al lavoro delle persone con disabilità fisiche o psichiche (...)».

15. L'articolo 4, paragrafo 1, dello zakon za zashtita ot diskriminatsia (legge sulla tutela contro le discriminazioni) (DV n. 86, del 30 settembre 2003, come modificata, DV n. 26, del 7 aprile 2015; in prosieguo: la «legge contro le discriminazioni») vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata, in particolare, sulla disabilità.

16. A termini dell'articolo 7, paragrafo 1, punto 2, della legge contro le discriminazioni:

«Non costituisce discriminazione:

la differenza di trattamento di cui è oggetto una persona sul fondamento di una caratteristica correlata a uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quando tale caratteristica sia un requisito professionale essenziale e determinante a motivo della natura di un lavoro o di una determinata attività o delle condizioni di esercizio di tale lavoro [o di tale attività], l'obiettivo sia legittimo e il requisito non vada oltre quanto necessario per conseguirlo».

17. L'articolo 66 dello zakon za sadebnata vlast (legge sul sistema giudiziario) (DV n. 64, del 7 agosto 2007, come modificato, DV n. 29, dell'8 aprile 2019; in prosieguo: la «legge sul sistema giudiziario») dispone che, nei casi previsti dalla legge, il collegio giudicante competente a pronunciarsi in primo grado comprende anche i «sadebni zasedateli» (giurati), che hanno gli stessi diritti e obblighi dei giudici.

18. Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della legge sul sistema giudiziario:

«Può essere eletto giurato qualsiasi cittadino bulgaro dotato della capacità di esercitare i suoi diritti e che:

1. abbia un'età compresa tra 21 e 68 anni;

2. possieda un indirizzo attuale in un comune che rientra nella circoscrizione giudiziaria del tribunale in cui ha presentato la sua candidatura;

3. abbia completato almeno gli studi secondari;

4. non sia stato condannato per un reato doloso, anche in caso di riabilitazione;

5. non sia affetto da infermità mentale».

19. L'articolo 8, paragrafo 1, del nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale) (DV n. 86, del 28 ottobre 2015, come modificato, DV n. 16, del 22 febbraio 2019; in prosieguo: il «codice di procedura penale»), dispone quanto segue:

«I giurati partecipano ai collegi giudicanti dei tribunali nei casi e con le modalità previste dal presente codice».

20. L'articolo 13 di detto codice prevede, al paragrafo 1, che il tribunale, il pubblico ministero e le autorità inquirenti, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie per accertare la verità oggettiva e, al paragrafo 2, che la verità oggettiva è accertata con le modalità e i mezzi previsti dal codice stesso.

21. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, di detto codice, il tribunale, il pubblico ministero e le autorità inquirenti adottano le loro decisioni sulla base del proprio intimo convincimento.

22. Conformemente all'articolo 18 del medesimo codice, il tribunale, il pubblico ministero e le autorità inquirenti adottano le loro decisioni sulla base degli elementi di prova che hanno raccolto ed esaminato personalmente, salvo che detto codice disponga diversamente.

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

23. VA ha una capacità di lavoro ridotta in modo permanente a causa della perdita della vista. Ella ha concluso gli studi superiori in giurisprudenza, ha superato l'esame di abilitazione professionale e successivamente ha lavorato presso l'Unione non vedenti nonché nell'ambito delle strutture dell'Unione europea non vedenti.

24. Nel 2014, VA è stata ammessa all'esercizio della funzione di giurato presso il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), in esito a un procedimento condotto dal consiglio comunale di tale città. Ella è stata assegnata al Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) e, in seguito a sorteggio, alla sesta sezione penale di detto tribunale, di cui faceva parte la giudice UB, insieme ad altri tre giurati. VA ha prestato giuramento dinanzi al suddetto tribunale in tale qualità il 25 marzo 2015.

25. In un periodo di circa un anno e mezzo, compreso tra il 25 marzo 2015 e il 9 agosto 2016, VA non ha partecipato ad alcuna udienza penale. Nel maggio 2015 ella ha chiesto al presidente del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia), vale a dire TC, di essere assegnata ad un altro giudice, ma non ha ricevuto risposta.

26. Il 24 settembre 2015, VA ha adito la Commissione per la lotta alle discriminazioni, sostenendo di avere subito un trattamento sfavorevole a motivo della sua disabilità da parte della giudice UB, in quanto quest'ultima non l'aveva ammessa a partecipare ad alcun procedimento penale, e da parte del presidente del tribunale, TC, il quale non aveva dato seguito alla sua richiesta di essere riassegnata presso un altro giudice al fine di poter esercitare il suo diritto a lavorare in qualità di giurato.

27. Con decisione del 6 marzo 2017, la Commissione per la lotta alle discriminazioni ha concluso, dopo avere sentito UB e TC, che questi ultimi avevano commesso una discriminazione basata sulla disabilità nei confronti di VA, segnatamente ai sensi dell'articolo 4 della legge contro le discriminazioni, e ha inflitto ad ognuno di loro un'ammenda pari, rispettivamente, a 500 e 250 leva bulgari (BGN) (circa EUR 256 ed EUR 128).

28. UB e TC ricorrevano entrambi contro tale decisione dinanzi all'Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), che respingeva i loro ricorsi. Detto giudice ha ritenuto in particolare illegittima l'introduzione di restrizioni, in linea di principio, all'esercizio di una determinata professione o attività, come quella di giurato, in considerazione del fatto che la disabilità di cui trattasi ne precluderebbe il pieno esercizio. È vero che le norme

del procedimento penale richiederebbero da parte del giurato il rispetto dei principi fondamentali di tale procedimento, vale a dire, per un collegio giudicante, l'immediatezza, l'accertamento della verità oggettiva e la formazione di un intimo convincimento. Tuttavia, la presunzione che la sussistenza di una disabilità privi una persona, in ogni caso, della capacità di conformarsi a tali principi integrerebbe una discriminazione. Detto giudice ha aggiunto che corroborava tali considerazioni la circostanza che VA abbia partecipato a una serie di udienze in procedimenti penali a partire dal 9 agosto 2016, data di entrata in vigore di una riforma legislativa che ha introdotto l'assegnazione elettronica dei giurati.

29. UB e TC hanno proposto ricorso per cassazione contro le decisioni dell'Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) dinanzi al giudice del rinvio, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria). A sostegno della sua impugnazione, UB afferma che il giudice di primo grado ha erroneamente fatto prevalere la legge contro le discriminazioni sul codice di procedura penale, di rango superiore, e sui principi sanciti da detto codice. Ella ha sottolineato che era tenuta, in quanto giudice penale, a rispettare la legge contro le discriminazioni e i suddetti principi nell'esaminare i casi pendenti dinanzi al tribunale, tanto quanto era tenuta a garantire che tutti i membri del collegio giudicante trattassero allo stesso modo gli elementi di prova versati al fascicolo e constatassero in maniera diretta la condotta delle parti. TC, dal canto suo, sostiene che detto giudice avrebbe dovuto applicare l'articolo 7, paragrafo 1, punto 2, di tale legge, relativo all'esistenza di un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Data la loro natura, le funzioni di giurato non potrebbero essere svolte da persone la cui disabilità comporti una violazione di detti principi.

30. In tale contesto, tenuto conto delle norme del procedimento penale, il giudice del rinvio rileva che non è chiaro se la disparità di trattamento nei confronti di una persona affetta dalla disabilità della cecità, quale VA, nell'esercizio dell'attività di giurato, sia lecita alla luce delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), della Convenzione dell'ONU nonché della direttiva 2000/78, volta a garantire la parità in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alle persone con disabilità.

31. Pertanto, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della [Convenzione dell'ONU] nonché dell'articolo [2], paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [2000/78] comporti che una persona non vedente è ammessa a operare in veste di giurato e può partecipare ai procedimenti penali oppure:

2) Se la specifica disabilità della persona affetta da cecità permanente sia una caratteristica che integra un requisito essenziale e decisivo dell'attività di giurato la cui sussistenza giustifica una disparità di trattamento e non comporta alcuna discriminazione basata sul criterio della "disabilità"».

32. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 12 novembre 2019. VA, il governo polacco, quello portoghese e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Non si è tenuta un'udienza di discussione.

IV. Analisi

33. Rilevo anzitutto, in via preliminare, che le questioni poste, relative all'interpretazione della direttiva 2000/78, non riguardano tutti i giurati nei procedimenti penali, ma solo quelli che, come previsto dal sistema bulgaro, quale illustrato nella decisione di rinvio, esercitano le loro funzioni nell'ambito di un'attività retribuita e, pertanto, professionale.

34. Sottolineo inoltre che VA, il giurato di cui trattasi nel procedimento principale, non è solo ipovedente, bensì affetta da cecità.

35. Nell'analisi che segue risponderò alle questioni pregiudiziali esaminandole congiuntamente. Constaterò anzitutto, senza grandi difficoltà, che la situazione di una persona come VA rientra chiaramente nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78 e mi concentrerò poi sulla questione fondamentale se la disparità di trattamento da lei subita rientri in una deroga, in particolare quella di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, relativa all'esistenza di un requisito essenziale e determinante, e risponda a un obiettivo legittimo in modo proporzionato.

A. Sull'applicazione della direttiva 2000/78

36. Ricordo che, come risulta dal titolo e dal preambolo della direttiva 2000/78, quest'ultima è volta a stabilire un quadro generale per garantire a tutti la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, offrendo una tutela effettiva nei confronti delle discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui al suo articolo 1, tra i quali gli handicap [4].

37. La presente causa rientra certamente nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78.

38. In primo luogo, come ho rilevato nelle mie osservazioni preliminari, essa riguarda l'attività di giurato nei procedimenti penali nell'ambito di un rapporto di lavoro retribuito [5]. Risulta infatti dalle indicazioni del giudice del rinvio che l'attività di giurato dà luogo a una retribuzione e che detta attività è apparentemente svolta continuativamente senza limiti di tempo.

39. In secondo luogo, la presente causa verte sull'handicap ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2000/78, quale definito dalla giurisprudenza, vale a dire una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori [6]. Infatti, la menomazione di una capacità sensoriale, nella fattispecie la vista, costituisce una menomazione fisica ai sensi di detto articolo.

[4] V., in tal senso, relativamente alla discriminazione in base all'età, sentenza del 13 settembre 2011, Prigge e a. (C-447/09, EU:C:2011:573, punto 39).

[5] Rilevo che ciò non accade in molti Stati membri nei quali l'attività di giurato nei procedimenti penali costituisce un dovere civico che dà luogo a un rimborso e non a una retribuzione, viene espletato per un periodo determinato e non costituisce un'occupazione o un lavoro ai sensi della direttiva 2000/78. Un giurato chiamato a svolgere tale funzione in un procedimento penale può essere in seguito nuovamente convocato, ma ciò accade generalmente trascorso un certo periodo.

[6] V., in particolare, sentenze dell'11 aprile 2013, HK Danmark (C-335/11 e C-337/11, EU:C:2013:222, punto 38), e del 18 marzo 2014, Z. (C-363/12, EU:C:2014:159, punto 77).

40. In terzo luogo, la disparità di trattamento subita da VA, di cui sembra pacifica la correlazione diretta con la sua disabilità, riguarda l'accesso a un'occupazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78, quella di giurato, e una condizione di lavoro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva, vale a dire l'assenza di una menomazione visiva totale.

41. Ne consegue che il trattamento riservato a VA dalla giudice e dal presidente del tribunale in questione e consistente nel non designarla mai come giurato in un procedimento penale rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78. A VA è stato negato l'esercizio dell'attività retribuita di giurato nei procedimenti penali in quanto affetta da cecità e pertanto in ragione di una caratteristica direttamente correlata a uno dei motivi contemplati dall'articolo 1 della direttiva 2000/78, vale a dire l'handicap.

42. Occorre verificare se siffatta differenza di trattamento sia tuttavia coperta da una delle deroghe previste da tale direttiva.

B. Sull'esistenza di una deroga al divieto di discriminazione basata sulla disabilità

43. Due disposizioni della direttiva 2000/78 sono rilevanti per valutare se una differenza di trattamento direttamente basata sulla disabilità sia comunque ammissibile e non costituisca quindi una discriminazione vietata ai sensi della menzionata direttiva.

44. Anzitutto, l'articolo 2, paragrafo 5, di detta direttiva stabilisce che essa non pregiudica le misure previste dalla legislazione nazionale necessarie alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.

45. Tale disposizione potrebbe coprire una misura legislativa destinata a proteggere un terzo, quale un imputato, i cui diritti della difesa potrebbero essere lesi in un processo penale. Tuttavia, ai sensi di detto articolo 2, paragrafo 5, è richiesta una misura legislativa. Orbene, non sembra che il diritto nazionale di cui trattasi nel procedimento principale specifichi, mediante una misura siffatta, che l'attività retribuita di giurato non si estende alle persone affette da cecità[7]. Rilevo peraltro che il giudice del rinvio, al quale spetta eventualmente verificare tale circostanza, non ha evocato la suddetta disposizione. L'esclusione delle persone affette da cecità dall'esercizio della professione di giurato non sembra quindi coperta, nella fattispecie, da una giustificazione basata sul menzionato articolo 2, paragrafo 5.

46. Inoltre, secondo l'articolo 4 della direttiva 2000/78, rubricato «Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa», gli Stati membri possono prevedere, conformemente al paragrafo 1 di detto articolo, che una differenza di trattamento basata su una determinata caratteristica, quale una particolare idoneità fisica, correlata a uno dei motivi di cui all'articolo 1 di tale direttiva, segnatamente l'handicap, non configuri una discriminazione qualora costituisca un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa», purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

47. La possibilità di giustificare o meno una differenza di trattamento in ragione dell'handicap sul fondamento dell'articolo 4, paragrafo 1, è al centro delle presenti questioni pregiudiziali. Ricordo che la giudice e il presidente del tribunale sostengono che le norme e i principi del procedimento penale, vale a dire il principio di immediatezza, la valutazione diretta delle prove al fine di

[7] V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni, che precisa le condizioni per essere giurato, tra le quali non sono previsti requisiti relativi all'idoneità fisica o allo stato di salute fisica.

accertare la verità oggettiva, l'intimo convincimento e lo stesso trattamento delle prove da parte dei membri del collegio giudicante ostano a che un giurato affetto da cecità possa partecipare al processo penale. La vista sarebbe, a loro avviso, un requisito essenziale e determinante dell'attività di giurato ai fini del rispetto di tali norme e principi.

48. La Corte ha già statuito che il possesso di capacità fisiche particolari può essere considerato un requisito professionale essenziale e determinante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 per l'esercizio della professione di pilota di linea [8] o di vigile del fuoco [9]. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che un determinato grado di acutezza visiva può, analogamente, essere considerato un requisito essenziale e determinante per l'esercizio della professione di conducente di veicoli pesanti [10].

49. Si può dire lo stesso per la capacità di vedere ai fini dell'esercizio dell'attività retribuita di giurato conformemente alle norme e ai principi del procedimento penale?

50. Rammento che, secondo il considerando 23 della direttiva 2000/78, la deroga relativa all'esistenza di un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, è applicabile solo in circostanze molto limitate.

51. Le norme nazionali di procedura penale sulle quali si basano la giudice e il presidente del tribunale per sostenere la loro posizione sono intese a garantire un equo processo.

52. Tale obiettivo è chiaramente legittimo. Il diritto a un equo processo è infatti un diritto fondamentale sancito all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») e all'articolo 47 della Carta. La questione che si pone è se occorra che un giurato sia in grado di vedere al fine di garantire un equo processo e, eventualmente, se l'esclusione di una persona affetta da cecità dalla partecipazione come giurato a qualsiasi procedimento penale costituisca una risposta adeguata che non vada oltre quanto necessario per conseguire detto obiettivo.

53. Nel prosieguo delle mie conclusioni dimostrerò che la risposta a tale questione si basa su un equilibrio delicato tra due diritti fondamentali, da un lato, il diritto a un equo processo (sottosezione 1) e, dall'altro, il diritto della persona con disabilità a non essere discriminata nel mondo del lavoro [11](sottosezione 2), prima di trarne le conclusioni per una controversia come quella di cui al procedimento principale (sottosezione 3).

1. Il diritto fondamentale a un equo processo

54. Al fine di comprendere le regole dell'equo processo applicabili al giurato nei procedimenti penali, anzitutto descriverò brevemente il ruolo di quest'ultimo ed evidenzierò le questioni che ne derivano.

[8] V. sentenza del 13 settembre 2011, Prigge e a. (C-447/09, EU:C:2011:573, punto 67).

[9] V. sentenza del 12 gennaio 2010, Wolf (C-229/08, EU:C:2010:3, punto 40).

[10] Lo deduco dalla sentenza del 22 maggio 2014, Glatzel (C-356/12, EU:C:2014:350, punti 49, 50 e 72).

[11] La Carta prevede il diritto fondamentale a non essere discriminati a motivo della disabilità e il diritto ad essere inseriti in particolare nel mondo del lavoro, sanciti rispettivamente agli articoli 21 e 26. Tali diritti sono stati attuati dalla direttiva 2000/78 riguardo al diritto alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, come risulta dal titolo stesso e dall'articolo 3 di detta direttiva, relativo al suo campo d'applicazione.

a) Il ruolo del giurato in materia penale

55. I giurati sono cittadini che partecipano collettivamente alla giustizia in materia penale deliberando, da soli o insieme a magistrati professionisti, sul verdetto e a volte anche, insieme a questi ultimi, sulla pena [12].

56. A differenza dei magistrati professionali, essi non hanno una formazione da magistrato. Vengono scelti tra la popolazione, generalmente per sorteggio, e dovrebbero rappresentare la società nella sua diversità [13].

57. I giurati intervengono sia nell'ambito di una giuria cosiddetta «tradizionale», vale a dire in un processo in cui i magistrati professionali non possono partecipare alle loro deliberazioni sul verdetto, sia nell'ambito di organi giurisdizionali a composizione mista (giudici togati e laici). In quest'ultimo caso, che corrisponde alla scelta dalla Repubblica di Bulgaria, i giurati partecipano al procedimento e deliberano insieme a magistrati professionali [14].

58. L'istituzione della giuria popolare discende dalla volontà di associare i cittadini provenienti dalla società civile all'azione della giustizia, in particolare per i reati più gravi [15]. Essi contribuiscono quindi alla costituzione di un giudice imparziale, senza pregiudizi o preconcetti [16].

59. Tenuto conto del ruolo determinante dei giurati nel processo penale, in quanto essi condividono o assumono da soli la responsabilità esclusiva del verdetto di colpevolezza, che può comportare gravi conseguenze per l'imputato in termini di privazione della libertà, gli Stati membri hanno previsto norme di procedura penale che disciplinano il processo e si applicano pienamente ai giurati.

b) Norme e principi di procedura penale intesi a garantire un equo processo

60. Le norme e i principi di procedura penale richiamati sia dalla giudice e dal presidente del tribunale sia dal giudice di primo grado sono il principio dell'immediatezza, della valutazione diretta degli elementi di prova che deve consentire di accertare la verità oggettiva e dell'intimo convincimento.

61. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto modo di esaminare a più riprese il *principio di immediatezza* esistente in molti ordinamenti giuridici. Le sue considerazioni sono esposte in una recente sentenza della Corte [17]. Quest'ultima ha dichiarato che il principio di immediatezza è uno degli elementi rilevanti del processo penale. Esso comporta che coloro che hanno la responsabilità di decidere della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato devono, in linea di principio, sentire

[12] Molti Stati membri hanno scelto di avvalersi di giurati. Come risulta dagli elementi di diritto comparato riprodotti nella sentenza della Corte EDU del 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgio (CE:ECHR:2010:1116JUD000092605, § 43), ventuno Stati membri su ventisette hanno fatto questa scelta.

[13] V. le qualifiche richieste dalla legge sul sistema giudiziario, paragrafo 18 delle presenti conclusioni.

[14] Gli Stati membri che utilizzano il sistema della composizione mista sono, oltre alla Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia. Gli Stati membri che hanno scelto la giuria tradizionale sono il Regno del Belgio, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica di Malta e la Repubblica d'Austria.

[15] V., segnatamente, sentenza della Corte EDU del 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgio (CE:ECHR:2010:1116JUD000092605, § 83).

[16] V., segnatamente, sentenza della Corte EDU del 15 dicembre 2005, Kyprianou c. Cipro (CE:ECHR:2005:1215JUD007379701, § 118).

[17] V. sentenza del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka (C-38/18, EU:C:2019:628). V. altresì conclusioni dell'avvocato generale Bot nella causa Gambino e Hyka (C-38/18, EU:C:2019:208, paragrafi 94 e segg.).

personalmente i testimoni e valutarne l'attendibilità. La valutazione di quest'ultima, nel caso di un testimone, è stata riconosciuta come un compito complesso, che, di norma, non può essere svolto mediante una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, come riportate nei verbali delle audizioni [18]. Occorre, in particolare, che l'accusato possa essere messo a confronto con i testimoni in presenza del giudice che da ultimo decide [19]. Il giudice è inteso qui come l'insieme dei membri del collegio giudicante e pertanto comprende, nel caso di specie, i giurati.

62. L'immediatezza riflette quindi la necessità per i giurati di sentire i testimoni in udienza e di *valutare direttamente i mezzi di prova* nel corso della stessa [20]. Come affermato in sostanza dall'avvocato generale Léger nelle sue conclusioni relative alla causa Baustahlgewebe [21], la nozione di «immediatezza» presuppone un rapporto diretto tra colui che giudica e la parte in giudizio, cosicché il giudice che non abbia assistito all'udienza non è ammesso alla decisione [22].

63. L'*intimo convincimento* è connesso a tale valutazione diretta degli elementi di prova durante l'udienza [23].

64. È partecipando all'udienza e ascoltando le parti discutere in contraddittorio dinanzi a loro che i giurati acquisiscono una conoscenza diretta degli elementi rilevanti per la condanna o l'assoluzione e possono quindi formarsi un intimo convincimento sulla colpevolezza o l'innocenza dell'accusato.

65. Siffatto meccanismo dell'intimo convincimento è noto a molti diritti continentali e illustrato da talune istruzioni ai giurati, secondo le quali essi devono interrogarsi e stabilire quale impressione abbiano prodotto su di loro le prove presentate contro l'accusato e le difese di quest'ultimo [24].

66. La possibilità di formarsi un intimo convincimento a seguito delle discussioni orali richiede, in linea di principio, che i giudici e i giurati possano ascoltare le discussioni, il che, secondo la decisione, è il caso di VA.

67. La questione che si pone nel presente procedimento è, pertanto, se sia necessario che il giurato che *ascolta* le discussioni possa anche *vedere* per giudicare nel rispetto dell'equo processo fondato in particolare sul principio di immediatezza e sulla regola dell'intimo convincimento e, pertanto, per esercitare pienamente le sue funzioni.

68. Rilevo che non risulta automaticamente dalle norme e dai principi sopra menzionati che la vista costituisca un requisito essenziale e determinate dell'equo processo in materia penale, dato che tutte le prove sono discusse oralmente dinanzi ai giudici e ai giurati.

18 V. sentenza del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka (C-38/18, EU:C:2019:628, punto 42).

19 V. sentenze citate nella sentenza del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka (C-38/18, EU:C:2019:628, punto 43).

20 V. Corte EDU, 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia (CE:ECHR:2017:0629JUD006344613, §§ 36 e 43).

21 V. conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa Baustahlgewebe/Commissione (C-185/95 P, EU:C:1998:37, paragrafi 82 e 83).

22 V. Corte EDU, 2 dicembre 2014, Cutean c. Romania, (CE:ECHR:2014:1202JUD005315012, §§ da 60 a 73).

23 Come dichiarato nella sentenza della Corte EDU del 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgio (CE:ECHR:2010:1116JUD000092605, § 95), la discussione deve fungere da base dell'intimo convincimento.

24 V., in particolare, le istruzioni impartite ai giurati in Francia conformemente all'articolo 353 del code de procédure pénale (codice di procedura penale). In Belgio, l'articolo 342 del code d'instruction criminelle (codice di procedura penale) prevedeva istruzioni analoghe. Spesso si contrappone alla nozione di «intimo convincimento» il meccanismo della *common law* secondo cui la colpevolezza deve essere dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio («beyond reasonable doubt»). Tuttavia, come rilevato da Dominique Inchauspé, «in entrambi i casi, è opportuno non basarsi solo sulle prove presentate in udienza» («L'intime conviction», in *Traité de psychiatrie légale*, ed. Bruylant, 2017, pagg. da 603 a 617).

69. Tuttavia, esistono casi nei quali la vista sembra costituire una facoltà indispensabile per il corretto esercizio della funzione di giurato. Si tratta dei procedimenti nei quali gli elementi di prova determinanti ai fini del verdetto consistono in fotografie, filmati di sorveglianza, grafici o disegni e nei quali la valutazione delle prove dipende interamente o principalmente dall'impressione visiva che essi suscitano.

70. Ciò vale, ad esempio, nei casi di omicidio, di lesione dell'integrità fisica di una persona, in particolare di violenza sessuale, o di truffa mediante falso in atti, nei quali gli elementi di prova si fondano prevalentemente su supporti visivi [25]. È vero che la descrizione di fotografie o di filmati e le discussioni sugli stessi nel corso dell'udienza consentono al giurato di formarsi un parere, ma quest'ultimo non risulta dall'impressione suscitata in lui *direttamente* dalle fotografie o dai filmati. Inoltre, quand'anche un giurato affetto da cecità potesse beneficiare personalmente dell'assistenza di un terzo imparziale, l'intervento di quest'ultimo rischierebbe di influenzare la sua percezione delle fotografie e dei filmati. Egli non potrebbe, quanto meno, formarsi il proprio parere direttamente sulla base di tali elementi di prova, bensì indirettamente attraverso tale soggetto terzo.

71. A parte questi casi, resta ancora da stabilire se la vista possa essere considerata un requisito professionale essenziale e determinante per il pieno esercizio dell'attività di giurato nei procedimenti penali.

72. A tale proposito, occorre sottolineare che, in assenza di una disciplina della materia da parte del diritto dell'Unione, la definizione delle norme di procedura penale rientra essenzialmente nel solo diritto nazionale. In particolare, né l'articolo 6 della CEDU né l'articolo 47 della Carta disciplinano la ricevibilità delle prove in quanto tale, materia che rientra in primo luogo nel diritto interno degli Stati membri [26]. Lo stesso vale per le norme relative alla valutazione di elementi di prova ottenuti nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di persone sospettate di avere commesso atti criminali [27].

73. Il diritto dell'Unione non disciplina nemmeno le condizioni per essere giurato, quali l'età, il luogo di residenza o l'assenza di condanne penali [28]. Rilevo che la disabilità mentale o fisica, o uno stato di salute, tale da impedire a una persona di svolgere i compiti implicati dalla funzione di giurato costituisce un ostacolo all'esercizio di tale funzione nel diritto di molti Stati membri [29]. Orbene, la cecità è spesso considerata quale ostacolo all'esercizio della funzione.

[25] Citerò, a titolo di esempio, il caso dei procedimenti in materia di pornografia minorile nei quali il giurato può dover valutare se risulti da fotografie che le persone rappresentate sono, a suo avviso, palesemente minorenni.

[26] Sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche) (C-746/18, EU:C:2021:152, punti 41 e 42), e Corte EDU, 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia (EC:ECHR:2005:0210JUD001007502, § 36).

[27] V. in tal senso, segnatamente, sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche) (C-746/18, EU:C:2021:152, punto 41).

[28] Altri criteri comprendono, tra l'altro, un livello di formazione minima (v. le disposizioni di diritto bulgaro citate al paragrafo 18 delle presenti conclusioni) o l'esercizio di funzioni di governo o legislative, lo svolgimento di un mandato elettivo locale o l'esercizio di funzioni giurisdizionali.

[29] È il caso in particolare della Danimarca, della Germania e dell'Austria (v. «La place des jurés populaires dans le procès pénal», *Étude de législation comparée* n. 285, luglio 2018, Sénat, Francia). La Bulgaria si limita a menzionare la disabilità mentale. La Spagna, dal canto suo, prevede espressamente nella sua riforma della legge sulle giurie, entrata in vigore il 14 febbraio 2018, che le persone affette da una disabilità non sono escluse dalla funzione di giurato [Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones (legge organica 1/2017, del 13 dicembre 2017, che modifica la legge organica 5/1995, del 22 maggio 1995, sul tribunale dei giurati, al fine di garantire la partecipazione, senza esclusioni, delle persone con disabilità)] (BOE n. 303, del 14 dicembre 2017, pag. 123527).

74. Rilevo ad esempio che, che nel caso di un giurato in Germania che era stato escluso dalla partecipazione a procedimenti penali a causa della sua cecità e che aveva presentato un ricorso per violazione del divieto di discriminazioni sulla base della disabilità, il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) ha dichiarato che la sua esclusione fondata sul principio di immediatezza previsto dal diritto penale non era contraria alla Legge fondamentale [30]. A mio avviso, le norme di procedura penale, e in particolare principi quali l'immediatezza, possono comportare, in modo del tutto legittimo, l'esclusione dei giurati affetti da cecità dalla partecipazione a taluni procedimenti penali. Rilevo, inoltre, che l'esistenza di una siffatta disabilità può altresì configurare un motivo di esclusione dall'elenco dei giurati che possono essere designati nei procedimenti penali, in virtù di specifiche norme del diritto penale nazionale [31].

75. Si pone la questione se un giurato affetto da cecità possa essere considerato, sulla base di principi generali di diritto penale come quelli invocati nel procedimento principale, non in grado di esercitare le sue funzioni in *tutti* i procedimenti penali.

76. Per rispondere a tale questione, occorre tenere conto delle disposizioni della direttiva 2000/78 relative al divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità in materia di occupazione e alla tutela delle persone con disabilità ai fini della loro integrazione nel mondo del lavoro, lette alla luce della Convenzione dell'ONU. Occorre esaminare se tali disposizioni possano incidere sull'ampia discrezionalità lasciata agli Stati membri nella designazione dei giurati in materia penale e sull'eventuale esclusione dei giurati affetti da cecità.

2. Il diritto fondamentale delle persone con disabilità a non essere discriminate nel contesto dell'occupazione e delle condizioni di lavoro

77. Come risulta, in particolare, dal preambolo della direttiva 2000/78, l'Unione si è impegnata a combattere la discriminazione in base all'handicap sforzandosi di eliminare le disparità basate su di esso. In particolare, essa ha affermato l'importanza di favorire l'integrazione delle persone con disabilità nella vita professionale intraprendendo azioni appropriate [32] al fine di contribuire alla loro piena partecipazione alla vita economica, culturale e sociale e alla loro realizzazione personale [33].

78. Tale integrazione è assicurata dall'adozione, da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, di «soluzioni ragionevoli» per i disabili, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2000/78, vale a dire provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni *concrete*, per consentire ai disabili di svolgere un lavoro, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.

[30] V. sentenza della Corte costituzionale federale tedesca del 2004 (ECLI:DE:BVerfG:2004:rk20040310.2bvr057701). Rilevo tuttavia che, nella sua decisione, tale giudice ha espressamente lasciato aperta la questione se la Legge fondamentale *imponga* l'esclusione dei giurati affetti da cecità.

[31] V., in particolare, il diritto penale francese secondo cui la cecità può costituire un «grave motivo» che consente di escludere un giurato affetto da tale disabilità [articolo 258 del codice di procedura penale e commenti di Angevin, H., e Le Gall H.C., «Cour d'assises-Composition-Jury», JurisClasseur Procédure pénale, febbraio 2021, fasc. 20-20].

[32] V., in tal senso, considerando 6 della direttiva 2000/78, che richiama la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, e considerando 8 di detta direttiva.

[33] V. considerando 9 della direttiva 2000/78, che rispecchia quindi l'articolo 26 della Carta, rubricato «Inserimento delle persone con disabilità», ai sensi del quale «[l]'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità». V. altresì sentenza del 22 maggio 2014, Glatzel (C-356/12, EU:C:2014:350, punti 77 e 78).

79. Il considerando 20 della direttiva 2000/78 precisa che le misure appropriate sono misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, quali la sistemazione dei locali, l'adattamento delle attrezzature o la ripartizione dei compiti [34].

80. Per identificare il tipo di misure appropriate in un caso come quello di cui al procedimento principale, che riguarda una persona affetta da cecità la quale desidera lavorare come giurato nei processi penali, occorre fare riferimento alla Convenzione dell'ONU.

81. Infatti, come la Corte ha dichiarato nella sentenza Glatzel [35], il primato degli accordi internazionali conclusi dall'Unione sulle norme di diritto derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme agli accordi. Occorre quindi fare riferimento all'articolo 13 della Convenzione dell'ONU, dedicato all'«accesso alla giustizia» delle persone con disabilità. Tale disposizione stabilisce che gli Stati parti di detta convenzione garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, a tutte le fasi del procedimento giudiziario.

82. Detta disposizione è esplicitata in un recente documento intitolato «Principes et directives internationaux sur l'accès à la justice des personnes handicapées» (Principi e linee guida internazionali sull'accesso alla giustizia delle persone con disabilità) pubblicato dalle Nazioni Unite [36]. Tale documento è inteso a fornire orientamenti completi e istruzioni pratiche sulle modalità per garantire il menzionato accesso alla giustizia [37], che tuttavia non sono vincolanti.

83. Secondo tali principi e linee guida, il diritto di accesso alla giustizia implica che le persone con disabilità possano partecipare direttamente al procedimento giudiziario, *segnatamente in qualità di giurati*. A tal fine, gli Stati sono invitati a rimuovere tutti gli ostacoli correlati alla disabilità, ivi comprese le leggi, che impediscono alle persone con disabilità di essere giudici o giurati e a garantire l'uguale partecipazione di tali persone al sistema di giurie offrendo loro tutto l'aiuto necessario nonché soluzioni ragionevoli e accomodamenti procedurali [38]. Tali accomodamenti comprendono il ricorso a intermediari o facilitatori indipendenti formati per fornire un aiuto alla comunicazione alle parti, ad esempio interpreti che devono esercitare le loro funzioni in maniera efficace, precisa e imparziale. Essi includono inoltre un'assistenza tecnica sotto forma di prodotti di telecomunicazione vocale [39].

84. Nel caso di una persona affetta da cecità, tali accomodamenti potrebbero quindi assumere la forma di un aiuto *materiale*, quale la fornitura di documenti in braille, di un aiuto *personale*, quale l'assistenza di un terzo imparziale e giurato, oppure *organizzativo*, quale la designazione del giurato affetto da cecità solo nei procedimenti che non richiedono una valutazione visiva degli elementi di prova.

[34] Sottolineo che la presente causa solleva maggiori difficoltà per quanto riguarda le soluzioni ragionevoli che possono essere adottate rispetto a quelle esaminate nella causa Tartu Vangla (C-795/19, EU:C:2020:961) relativa a un agente penitenziario affetto da una disabilità uditiva. Infatti, come ho rilevato nelle mie conclusioni relative a detta causa, un apparecchio acustico e un adattamento del posto di lavoro potevano consentire all'interessato di assumere pienamente le sue funzioni.

[35] C-356/12, EU:C:2014:350, punto 70.

[36] Tali principi e linee guida, elaborati sotto la direzione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sono stati pubblicati nell'agosto 2020.

[37] V. la prefazione a tali principi e linee guida dell'ONU dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

[38] V. «Principes et directives internationaux sur l'accès à la justice des personnes handicapées», op.cit., linee guida 7.2 (b) e 7.2 (c).

[39] V. «Principes et directives internationaux sur l'accès à la justice des personnes handicapées», op.cit., linea guida 3.

85. La Commissione ritiene che siffatti accomodamenti dovrebbero essere previsti per i giurati, come VA, e che l'esclusione totale delle persone affette da cecità dalla partecipazione in qualità di giurati ai procedimenti penali sia eccessiva e contraria al divieto di discriminazione fondata sulla disabilità.

86. Sebbene condivida in larga misura tale punto di vista nel caso di un procedimento come quello principale, dimostrerò, nella sottosezione 3, che la risposta alle questioni sollevate dipende in parte dalle scelte effettuate dagli Stati membri per tutelare l'interesse dell'accusato nell'ambito di un equo processo e, pertanto, dalle disposizioni di diritto nazionale adottate dallo Stato membro interessato.

3. Conseguenze da trarre dai due diritti fondamentali per il presente procedimento

87. Dall'analisi che precede risulta che gli Stati membri sono liberi, in ampia misura, di determinare le norme di procedura penale di loro scelta al fine di garantire un equo processo e tutelare quindi gli interessi dell'imputato.

88. Rilevo che, sebbene gli Stati membri siano inoltre tenuti ad adottare soluzioni ragionevoli per le persone con disabilità, alcune norme di procedura penale possono avere l'effetto di limitare le possibilità di adottare siffatte soluzioni in favore di un giurato quando questi sia affetto da cecità e di limitare la sua partecipazione ai procedimenti penali.

89. È il caso delle norme secondo le quali i compiti assegnati al giurato comprendono la sua eventuale partecipazione ad una ricognizione sui luoghi del reato comprendente una ricostruzione dei fatti. Anche in tale ipotesi, la vista può, come nei procedimenti in cui gli elementi di prova si fondano principalmente su supporti visivi quali fotografie [40], essere considerata essenziale per consentirgli di formarsi la propria opinione sui fatti ricostruiti davanti a lui, senza che alcun accomodamento possa compensare la sua disabilità.

90. Lo stesso vale per le norme di diritto nazionale sulla prova che possono vietare la presenza di un terzo in una giuria in ragione del fatto che ciò porterebbe a superare il numero massimo di persone ammesse a partecipare alla deliberazione o violerebbe il principio di immediatezza, strettamente inteso, vale a dire nel senso che impedisce che un intermediario, ancorché imparziale, possa interporsi tra il giurato e l'elemento di prova che quest'ultimo deve valutare [41].

91. Come ho rilevato ai paragrafi 73 e 74 delle presenti conclusioni, altre norme ancora possono stabilire che le persone affette da disabilità fisiche, quali la cecità, non sono idonee, in linea di principio, a figurare negli elenchi dei giurati in materia penale. Tali norme che precludono potenzialmente la presenza di qualsiasi giurato affetto da cecità in tali procedimenti possono essere spiegate in particolare con una concezione del ruolo svolto dal linguaggio del corpo in un processo penale, secondo la quale l'espressione del volto o i movimenti del corpo in generale costituiscono un elemento cruciale della valutazione delle prove, che rende la vista un requisito essenziale e determinante della funzione di giurato [42].

[40] V. gli esempi menzionati ai paragrafi 69 e 70 delle presenti conclusioni.

[41] Norme siffatte esistono nel diritto della *common law*, il quale respinge in quanto inammissibili anche le prove per sentito dire, vale a dire le dichiarazioni che non sono state sentite direttamente da un testimone, ma gli sono state riferite.

[42] Rilevo che non vi è unanimità su siffatta concezione. È inoltre accertato che le persone affette da cecità sviluppano spesso altri sensi, in particolare l'udito, il che consente loro di rilevare nella voce segni che esse non possono percepire con la vista.

92. Sottolineo tuttavia che la presente causa non verte su siffatte prescrizioni di diritto nazionale relative all'attività di giurato o alle condizioni della sua selezione. In particolare, la legge sul sistema giudiziario che disciplina la selezione dei giurati non impone requisiti fisici minimi né prevede motivi di esclusione in ragione di una carenza o di una disabilità fisica, o di altri problemi di salute fisica che impedirebbero loro di esercitare le proprie funzioni.

93. Pertanto, sebbene VA sia affetta da cecità, dalla decisione di rinvio risulta che ella soddisfaceva i criteri per essere giurato. VA è peraltro stata ammessa come giurato presso il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) e assegnata ad una sezione penale di un tribunale di tale città, dinanzi al quale ha prestato giuramento.

94. La sua privazione totale dell'esercizio effettivo dell'attività di giurato è il risultato di una valutazione effettuata da due persone in merito alla sua presunta inidoneità a svolgere tale attività in ragione del suo handicap, tenuto conto dei principi di diritto penale nazionale quali l'immediatezza e l'intimo convincimento.

95. La questione che si pone è se la privazione totale dell'esercizio dell'attività di giurato sulla base di una valutazione siffatta sia conforme all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

96. Ricordo che detta disposizione, la quale costituisce una deroga al diritto alla parità di trattamento delle persone con disabilità, deve essere interpretata in maniera restrittiva e che, conformemente al suo tenore letterale, una differenza di trattamento basata su un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere *stabilita dallo Stato membro*. A mio avviso, spetta in primo luogo al legislatore nazionale ponderare i diritti fondamentali connessi all'equo processo e alla tutela delle persone con disabilità, prevedendo nel suo diritto nazionale, se del caso, che la vista costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale requisito deve inoltre essere proporzionato all'obiettivo perseguito, vale a dire idoneo a garantire un equo processo senza andare oltre quanto necessario a tal fine.

97. In un caso come quello di cui al procedimento principale, nel quale non risulta chiaramente dal diritto nazionale che il legislatore abbia previsto che la vista costituisce un requisito siffatto, ritengo che la direttiva 2000/78, letta alla luce della Convenzione dell'ONU, richieda che le norme e i principi di diritto penale siano interpretati in modo da garantire che il giurato affetto da cecità possa, per quanto possibile, partecipare ai processi penali.

98. A tale proposito, come ho rilevato, nell'ambito dei sistemi di procedura penale nei quali l'udienza svolge un ruolo fondamentale e, conformemente al principio di immediatezza, tutte le prove determinanti devono essere discusse in udienza dinanzi ai giurati, la circostanza che un giurato sia affetto da cecità non osta necessariamente a che egli possa esercitare le funzioni di giudizio. In linea di principio, qualora possa ascoltare le discussioni, egli dovrebbe essere *in grado* di formarsi un intimo convincimento al pari degli altri giurati, quanto meno nei procedimenti che non richiedono una valutazione delle prove fondata sull'impressione visiva prodotta da queste ultime.

99. Ritengo che sia questo il senso della direttiva 2000/78, letta alla luce della Convenzione dell'ONU, che mira, come ho rilevato, ad integrare le persone con disabilità nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Ciò vale segnatamente per un'attività come quella di giurato, che consente all'interessato di svolgere un ruolo fondamentale nella società partecipando all'amministrazione

della giustizia. Tale approccio è tanto più giustificato in quanto i giurati devono rappresentare i cittadini nella loro diversità ed è quindi importante non escludere le persone che soffrono di un handicap, quale la cecità.

100. Aggiungo che occorre evitare che la questione se una persona affetta da cecità sia *in grado* di assumere le funzioni di giurato venga risolta, a priori e in via di principio, in senso negativo. Una persona che soffra di tale disabilità deve certamente poter essere esentata, se lo desidera, dall'esercizio della funzione di giurato, ma non dovrebbe, all'inverso, esserne automaticamente esclusa. Il fatto che VA abbia partecipato a un numero elevato di procedimenti penali [43] apparentemente senza incontrare difficoltà, circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale, denota che ella può assumere tali funzioni rispettando le norme di procedura penale. Se è così, e in assenza di disposizioni di diritto nazionale relative alle condizioni fisiche minime dei giurati o al loro stato di salute fisica in generale, ritengo che distogliere totalmente le persone affette da cecità dall'esercizio dell'attività professionale di giurato non rispetti il requisito di proporzionalità imposto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 poiché eccede, quanto meno, ciò che è necessario a tale scopo.

101. Preciso infine che la norma fatta valere dalla giudice UB nel procedimento principale, secondo la quale ella deve garantire che tutti i membri del collegio giudicante trattino allo stesso modo gli elementi di prova prodotti in un procedimento [44], non osta a che sia presa in conto la situazione particolare di un giurato affetto da cecità, in particolare fornendogli un'assistenza di carattere materiale, personale o organizzativo. Al contrario, tale presa in conto può essere considerata come facente parte delle soluzioni ragionevoli che lo Stato-datore di lavoro è tenuto ad accordare alle persone con disabilità conformemente all'articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce del considerando 17 della stessa [45].

102. Ritengo quindi che un giudice nazionale investito di una causa come quella principale sia tenuto ad interpretare il proprio diritto nazionale, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità della direttiva 2000/78 per raggiungere il risultato perseguito da tale direttiva, vale a dire integrare le persone che soffrono di un handicap quale la cecità nel mondo del lavoro, nella fattispecie nell'attività retribuita di giurato, ed escluderle solo qualora non siano in grado di svolgere i compiti che le loro funzioni comportano. Sottolineo l'importanza di evitare un atteggiamento preconcetto a tale riguardo, escludendo a priori tali persone in ragione del fatto che non possono vedere. Occorre verificare se tali persone, con o senza assistenza specifica [46], siano in grado di svolgere l'attività di giurato dalla quale non abbiano chiesto esse stesse di essere esentate.

103. Preciso che un approccio siffatto non osta a che una persona affetta da cecità, quale VA, venga esclusa da taluni procedimenti penali nei quali la vista è essenziale e determinante ai fini della valutazione delle prove, come quelle menzionate al paragrafo 69 delle presenti conclusioni. Per contro, in assenza di disposizioni di diritto nazionale in materia di procedura penale relative ai requisiti fisici minimi del giurato professionale o alla sua salute fisica in generale, l'esclusione totale di tale persona dalla partecipazione a siffatti procedimenti sulla base della sua presunta

[43] Nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte, VA precisa di avere partecipato a 48 collegi giudicanti e di avere esaminato 200 procedimenti.

[44] V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.

[45] Ricordo che, a termini di detto considerando, l'idoneità di un giurato a svolgere i compiti richiesti dalle sue funzioni deve essere esaminata tenendo conto delle soluzioni appropriate che il datore di lavoro deve adottare nei suoi confronti.

[46] A tale proposito, secondo le sue osservazioni scritte, sembra che VA non si sia avvalsa di assistenza per svolgere i suoi compiti di giurato.

inidoneità ad esercitare le sue funzioni, in ragione della sua disabilità, è, a mio avviso, sproporzionata e costituisce una discriminazione contraria alla direttiva 2000/78, letta alla luce della Convenzione dell'ONU.

V. Conclusione

104. In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni poste dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria):

1) L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 5, punto 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a nome della Comunità europea con decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri devono prendere i provvedimenti appropriati per integrare nel mondo del lavoro le persone affette dalla disabilità della cecità, anche per consentire loro, nei limiti del possibile, di esercitare l'attività retribuita di giurato nei procedimenti penali.

2) In assenza di disposizioni di diritto nazionale in materia di procedura penale relative ai requisiti fisici minimi del giurato professionale o alla sua salute fisica in generale, l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2000/78, letti alla luce dell'articolo 5, punto 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ostano a che, nel caso di una persona affetta da cecità che soddisfa i criteri previsti del diritto nazionale per svolgere le funzioni di giurato nei procedimenti penali nella forma di un'attività retribuita ed è stata ammessa a lavorare come giurato in un tribunale, tale persona sia totalmente esclusa dalla partecipazione a detti procedimenti sulla base della sua presunta inidoneità ad esercitare le sue funzioni, in ragione della sua disabilità.